ASSOMINERARIA

Gruppo di Lavoro

«Branch Exemption»

17 febbraio 2017

REGIME BRANCH EXEMPTION

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

- **Art. 5 delle Convenzioni sulle doppie imposizioni**
- **Art.14 D.LGS.14 settembre 2015, n. 147 (cd. Decreto Internazionalizzazioni) che ha introdotto l'art. 168-ter nel TUIR e modificato l'art. 152 del TUIR**
- **Provvedimento Agenzia delle Entrate attuativo (bozza in attesa di emissione)**
- **Modello Unico e relative istruzioni per la compilazione**

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

VANTAGGI AD OPERARE TRAMITE BRANCHES

Modalità tipica nel settore minerario e/o dell'impiantistica.

L'utilizzo di stabili organizzazioni (di seguito «branches») ottenendo i seguenti benefici:

- ✓ **utilizzo delle referenze tecniche e finanziarie della casa madre italiana;**
- ✓ **«consolidamento» immediato dei risultati nei conti della società italiana (dal punto di vista economico, finanziario e fiscale).**

Alternativa alle branches => subsidiary estera, soggetto giuridico completamente distinto dal punto di vista legale e fiscale dalla "casa madre italiana".

La «branch exemption» determina la possibilità di equiparare (a livello fiscale) il risultato delle branches esenti a quello delle subsidiaries estere. E' un regime opzionale ed irrevocabile.

BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

REGIME ANTE INTRODUZIONE BRANCH EXEMPTION (O IN CASO DI NON OPZIONE)

Applicazione del principio cd. worldwide taxation principle: consolidamento dei risultati fiscali (utili e perdite) delle branches estere con quelli italiani.

Applicazione del regime del credito d'imposta per evitare la doppia imposizione (nel limite dell'aliquota italiana).

Tassazione delle banches estere equalizzata a quella italiana (o estera, se superiore).

Possibilità di consolidare utili, ma anche perdite delle branches.

BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

NUOVO ART. 168 –*TER* DEL TUIR

L'esercizio dell'opzione rende fiscalmente esenti (e quindi non tassabili in Italia) i proventi delle branches estere. Parimenti non saranno deducibili costi e perdite generate all'estero.

Resta possibile consolidare i risultati economici, finanziari (utili e perdite) nel bilancio della legal entity/head-office italiana (ma non ai fini fiscali).

Opzione esercitabile, in modo autonomo e indipendente, da ciascuna società del Gruppo.

Al contrario, tali risultati diverranno esenti e quindi perderanno ogni valenza fiscale in Italia => tassati (solo all'estero) in modo analogo alle *subsidiaries* estere

- **Principio della cd. source country (l'Italia rinuncia all'imposizione sui risultati delle branches**
- **E' una facoltà/ scelta, prima non possibile**
- **Teoria => indifferenza tra sistema dell'esenzione e del credito d'imposta**
- **Realtà => la scelta può risultare conveniente ovvero penalizzante**

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

NUOVO ART. 168 –*TER* DEL TUIR

NATURA DEL REGIME

- **Opzionale: scelta del regime dell'esenzione (o mantenimento di quello del credito)**
- **Irrevocabile: una volta scelto non è possibile revocarlo**
- **Totalitario: l'opzione ha oggetto tutte le branches estere dell'impresa (clausola *all in-all out*; no *cherry picking*)**

La valutazione di convenienza non potrà/dovrà prescindere da:

- ✓**stima dei risultati di tutte le branches estere di una società;**
- ✓**affidabilità delle stime, in un orizzonte temporale lungo anzi infinito.**

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

NUOVO ART. 168 –*TER* DEL TUIR

MODALITA' ESERCIZIO OPZIONE ED EFFICACIA

L'opzione deve essere esercitata (nella dichiarazione dei redditi) ed è efficacie al momento della costituzione della (prima) branch estera per tutte le branches

Per le Società con branches già esistenti: entro il 2018

L'esenzione non si applica per un valore pari alla sommatoria delle perdite realizzate nel quinquennio precedente a quello di esercizio dell'opzione (cd. recapture)

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

NUOVO ART. 168 –*TER* e 152 DEL TUIR

CONSEGUENZE OPZIONE

Maggiore attenzione dell'Agenzia delle Entrate alla corretta determinazione del risultato reddituale della branch da esentare, rispetto a quello della casa madre (che resta tassato). Viene modificato l'art. 152 del TUIR per la determinazione del reddito secondo l'approccio OCSE (cd. *functionally separate entity*).

Il reddito da esentare sarà determinato tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati delle branches nonché della congruità del fondo di dotazione (comma 2 dell'art. 152 del TUIR).

Applicazione regole TP, *ex* art. 110 comma 7 TUIR, alle transazioni con la casa-madre («*internal dealings*») e/o altre entità del gruppo, con oneri documentali (comma 3 dell'art. 152 del TUIR).

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC

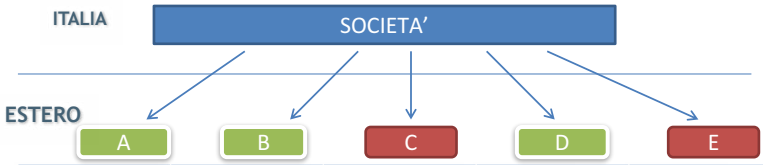

Non fiscalità privilegiata	*Non fiscalità privilegiata*	*Non fiscalità privilegiata*	*Fiscalità privilegiata*	*Fiscalità privilegiata*
Active business	*50% < pass. income*	*50% < pass. income*		
	tax < 50% ITA	*tax <50% ITA*		
	Esimente	*NO esimente*	*Esimente*	*NO esimente*

Branch exemption opera solo per A, B e D

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

ART. 168-TER DEL TUIR

RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC

In assenza di specifiche esimenti (art. 167 comma 5 lettere a) e b) e 8-ter), alla casa-madre italiana viene imputato per trasparenza l'utile o la perdita della branch estera se:

- ✓ **branch è localizzata in giurisdizione a fiscalità privilegiata ovvero con aliquota nominale inferiore al 50% di quello italiano**
- ✓ **branch è localizzata in giurisdizione non a fiscalità privilegiata (es. anche Stati UE), ma con prevalenza di *passive income* e livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana**

Nei suddetti casi l'utile o perdita della branch vengono tassati separatamente in Italia (aliquota 24%) senza possibilità di consolidare delle eventuali perdite con la casa madre

⇩

penalizzazione rispetto a regime ordinario del credito

REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI GENERATI DALLE BRANCHES IN REGIME DI BRANCH EXEMPTION

Branches in regime CFC ma con esimente ex art 167 comma 5 lettera a) => regime di tassazione piena in capo al socio (100%).

Branches non regime CFC (o in regime CFC ma con altre esimenti) => regime di tassazione ordinario.

Obbligo di comunicazione ai soci della casa-madre della parte di utile formato da S.O. in Paesi a fiscalità privilegiata e relative imposte (art. 7.3 della bozza del Provvedimento). In assenza di questa comunicazione, si intendono distribuiti in via prioritaria gli utili da Paesi a fiscalità privilegiata con esimente ex art 167 comma 5 lettera a).

REGIME BRANCH EXEMPTION - ANALISI DI CONVENIENZA E CONLCUSIONI

PRO:

- ✓ **Discrezionalità alle imprese italiane (opzione facoltativa)**
- ✓ **Possibilità di tax saving/maggiore competitività del sistema italiano per imprese che operano all'estero**

CONTRO

- ✓ **Regime irrevocabile e totalitario**
- ✓ **Penalizzante in caso di branches in perdita o di errata stima dei risultati futuri**

In collaborazione con il Gruppo di Lavoro «Fiscalità» (coordinato dall'Avv. Andrea Silvestri - BONELLI EREDE), ASSOMINERARIA sta valutando e promuovendo talune proposte di miglioramento.

Con i contributi di:

- Andrea Silvestri - **Studio Bonelli Erede**
- Giuliano Porta - **Bonatti**
- Marco Oriolo - **DG Impianti Industriali**
- Giancarlo Patti - **Eni**
- Michele Lenotti - **GE Oil & Gas - Nuovo Pignone**
- Roberto Penati - **Maire Tecnimont**
- Massimo Regondi - **Saipem**
- Andrea Galati -**Technip Italy**